

Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020.

Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019"

Coronavirus. Manifestazioni pubbliche, servizi e attività: quelle da sospendere e quelle che possono proseguire

Messi nero su bianco i **chiarimenti applicativi dell'Ordinanza** emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna, **Stefano Bonaccini**, e dal ministro della Salute, **Roberto Speranza**, per **contrastare** e contenere la diffusione del **Coronavirus**, che rimarrà **in vigore** in tutte le sue parti – a smentita di false notizie circolate sui social network - **fino a domenica 1 marzo**.

In particolare, nel testo che la Regione ha già inviato a tutte le Prefetture, voluto dal presidente **Bonaccini** accogliendo le sollecitazioni arrivate dai sindaci, si forniscono **precisazioni** sul punto (articolo 1, comma 2, lettera A) relativo a **quali attività, iniziative e manifestazioni devono essere sospese, o quali al contrario possono continuare a svolgersi regolarmente**.

Le manifestazioni pubbliche sospese

Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l'afflusso di pubblico, esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall'ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno sospese

- **manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);**
- **attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.**

Le attività che proseguono

In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:

- i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. **centri linguistici, centri musicali e scuola guida**);
- **gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.);**
- e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico ("porte chiuse") o eccezionali concentrazioni di persone.

Sono escluse dalla sospensione anche:

- **tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive**, ivi compresi **i pubblici esercizi e le mense**, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
- Le **attività corsistiche aziendali**, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
- Le **attività svolte da guide e accompagnatori turistici**.

In via generale, **non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali**.

Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, **attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni)**.

Non si intendono sospese le **celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose**, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.

Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i **Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività**.

Corsi professionali e servizi per il lavoro

L'Ordinanza (alla lettera B dell'art.1 comma 2) prevede tra l'altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l'erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.

Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni

Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.